



VARIANTE PR

Impianti per telefonia mobile

Rapporto di pianificazione
Modifiche normative

Novembre 2021

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio
+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
■
IDEA

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	CONTENUTO E FORMA	2
1.3	PROCEDURA	2
1.4	SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE	2
2	STATO DI FATTO	3
2.1	QUADRO NORMATIVO	3
2.2	RECENTE GIURISPRUDENZA	4
2.3	AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CANTONALI	5
3	ELENCAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI	6
4	SCELTA DEL MODELLO	8
4.1	TIPOLOGIA DEL COMUNE	8
4.2	SCELTA E MOTIVAZIONE DEL MODELLO	8
4.3	INTERESSE PUBBLICO	9
5	VARIANTE DI PR	10
5.1	ADATTAMENTO DELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE	10
5.2	PIANI SETTORIALI	14
5.3	NORME DI ATTUAZIONE	14
5.4	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	15
5.5	PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI	15

ALLEGATI

ABBREVIAZIONI

CdS	Consiglio di Stato
DT	Dipartimento del territorio
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LTC	Legge federale sulle telecomunicazioni
NAPR	Norme di attuazione del piano regolatore
ORNI	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
PR	Piano regolatore
Ris.	Risoluzione
RORNI	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
TF	Tribunale federale

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il Comune di Agno è dotato di PR approvato dal CdS con le risoluzioni n° 6115 del 17 dicembre 2002 e n° 3574 del 26 agosto 2003 e completato con successive varianti.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst, citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

È importante precisare che la normativa che viene elaborata in questa sede tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile, ed in particolare di recenti sentenze emesse dal Tribunale cantonale amministrativo con cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle Linee Guida¹ cantonali.

¹ Cfr. cap. 2.3

1.2 CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore. La presente variante si limita all'aggiunta dell'art. 21ter al capitolo II – Prescrizioni generali delle NAPR del Comune.

La presente variante include due allegati. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una tabella di corrispondenza tra le categorie di zone elencate nelle Linee Guida cantonali e le zone effettivamente presenti nel PR del Comune di Agno. Il secondo allegato è invece un adattamento della norma, integrante le modifiche proposte nell'ambito della variante Monda-Bolette. Una volta approvata la succitata variante, l'art. 23 bis NAPR (in allegato) sostituirà l'art. 21 ter NAPR, oggetto della presente variante compiendo un adeguamento di tipo formale.

1.3 PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

1.4 SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE

La variante di PR relativa alla posa di impianti di telefonia mobile è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) per esame preliminare il 25 novembre 2019, il quale si è espresso formalmente il 19 maggio 2020 accogliendo favorevolmente il contenuto della variante.

Nell'esame preliminare il DT cita la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 10 marzo 2020 (cfr. STA 90.2018.14 del 10 marzo 2020), la quale ha evidenziato che il cpv. 3 proposto dalle Linee Guida cantonali², nella misura in cui impone agli operatori telefonici di far allestire sistematicamente una perizia da parte di terzi, risulta lesivo del principio della proporzionalità.

In questo senso il DT, invita il Municipio ad eliminare il cpv. 3 del nuovo art. normativo. Di conseguenza, quest'ultimo viene aggiornato in base alle considerazioni del DT e le relative decisioni del Municipio.

² Il citato cpv. 3 recitava: "Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento."

2 STATO DI FATTO

2.1 QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo elaborando delle Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", primo documento datato febbraio 2016, aggiornato nel febbraio 2021 (cfr. capitolo 2.3) per tenere conto della recente giurisprudenza (cfr. capitolo 2.2).

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni possono disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio, relativamente alla questione delle immissioni immateriali;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalle Linee Guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Per completezza d'informazioni, è bene precisare che le disposizioni di PR elaborate secondo le succitate Linee Guida non possono proibire la posa di antenne di telefonia mobile conformi all'ORNI, ma permettono di definire delle zone prioritarie sul territorio comunale dove posare le antenne (secondo il modello a cascata delle Linee Guida). Le disposizioni sono applicabili solo nel caso di antenne visibili, dunque non nel caso di antenne mascherate o nascoste in modo efficace³.

³ TF nella sentenza 1C_51/2012: l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

Le norme redatte secondo le Linee Guida cantonali disciplinano quindi solo la percezione visiva delle antenne e non entrano nel merito della tutela della salute (tema sempre più dibattuto, anche recentemente per il potenziamento al 5G), interamente demandato alle già citate ORNI, il cui rispetto è verificato dal Cantone.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none"> • LPAmb • ORNI 	<ul style="list-style-type: none"> • RORNI • RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117 • Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento edilizio

2.2 RECENTE GIURISPRUDENZA

A partire dal 2020 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha parzialmente accolto dei ricorsi, che contestavano il modello a cascata proposto dalle Linee Guida cantonali. Più precisamente le sentenze hanno dato parzialmente ragione alle compagnie di telefonia mobile ricorrenti, dichiarando inidonei alcuni capoversi presenti nel citato modello Cantonale e precisando i criteri da adottare per l'assegnazione delle zone alle diverse priorità.

Inerente ai cpvv. delle Linee Guida cantonali (versione febbraio 2016) il TRAM si è espresso nel modo seguente:

- il cpv. 3 delle Linee Guida presenta una formulazione infelice circa la nozione di bene naturale, che non trova riscontro nella vigente legislazione cantonale, e circa la richiesta di una perizia di terzi, che lede il principio della proporzionalità. Il cpv. 3 non è quindi ammissibile.
 - ➔ in questa sede si propone quindi di tralasciare il cpv. 3 delle Linee Guida cantonali⁴;
- Il cpv. 4 delle Linee Guida⁵, pure contestato dalle ricorrenti, appare invece sorretto da un sufficiente interesse pubblico, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o indirettamente riconoscibili visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace.
 - ➔ in questa sede si propone quindi di mantenere il cpv. 4 delle Linee Guida cantonali;

⁴ come pure ha fatto il DT nell'aggiornamento delle Linee Guida (versione febbraio 2021)

⁵ Il citato cpv. 4 recitava: "Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti"

Oltre a ciò le sentenze:

- precisano che, di principio non vige l'obbligo per i Comuni di introdurre una norma per regolamentare le antenne di telefonia mobile e che il tenore corretto della RLST sarebbe solo quello del consiglio, non dell'obbligo di legiferare (entro un termine di 10 anni).
- hanno chiarito che l'approccio secondo il modello a cascata non è l'unico ammissibile e invitano a tener presente la possibilità di una pianificazione positiva/negativa.
- Dichiarano che la scelta d'utilizzazione del modello a cascata è ammissibile, nella misura in cui venga sufficientemente dimostrato l'interesse pubblico alla base della scelta. Questo implica, secondo il TRAM, un'analisi territoriale approfondita e globale delle caratteristiche e delle qualità del territorio del Comune.

2.3 AGGIORNAMENTOLINEE GUIDA CANTONALI

A seguito delle decisioni del TRAM, nel febbraio 2021 il DT ha pubblicato le seguenti modifiche apportate alle Linee Guida Cantionali del febbraio 2016:

- ha precisato che l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLST non esclude nemmeno l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, se – dopo le debite analisi e valutazioni – si giunge alla conclusione che dal profilo dell'interesse pubblico non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio.
- ha precisato che la normativa a cascata va adattata alla realtà di ogni singolo Comune tenendo conto dei contenuti ammessi nelle singole zone di utilizzazione delimitate nel PR, della loro estensione, della situazione e distribuzione delle antenne esistenti sul territorio e delle concrete caratteristiche territoriali, paesaggistiche e morfologiche.
- ha eliminato il cpv. 3 del modello di normativa presente nella versione del febbraio 2016.

Il DT non ha invece esposto o commentato modelli alternativi a quello a cascata. La richiesta di pronunciarsi in tal senso espressa dal TRAM, è quindi un onere che devono sostenere i Comuni.

3 ELENCAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI

Sulla base anche delle considerazioni del TRAM, si ritiene di aver individuato tre possibili modelli per disciplinare gli impianti di telefonia mobile:

- Modello 1: non disciplinamento della materia
- Modello 2: pianificazione positiva/negativa
- Modello 3: modello a cascata

A proposito del modello 1

Il modello 1 presuppone un non disciplinamento a livello di piano regolatore e si basa su quanto espresso dal TRAM nelle sentenze, ossia che l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLST, come pure l'art. 117 cpv. 1 RLST sembrerebbero formulati in termini imperativi. Tuttavia in virtù di un'interpretazione conforme al diritto di rango superiore (cfr. DTF 111 la 23 consid. 2 e riferimenti) essi sono da intendere come un invito all'indirizzo dell'autorità comunale ad affrontare la tematica. La norma non esclude quindi l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico e sul proprio territorio, non vi siano zone edificabili da tutelare in modo particolare rispetto ad altre.

A proposito del modello 2

Il modello 2 si basa sulla possibilità dei Comuni di adottare norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (negativa) e/o promuovere invece la posa di antenne in altre zone in cui non si presentano restrizioni (positiva).

In materia di antenne, tale modello potrebbe entrare in contrasto con il diritto federale che mira a permettere uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia conciliabile con le disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali. Dato che con una pianificazione positiva/negativa la posa di nuove antenne di telefonia mobile sarebbe ammessa/esclusa esplicitamente da determinate zone edificabili del Comune, per non entrare in contrasto con le esigenze degli operatori e dei clienti, è opportuno che sia accompagnata da uno studio che dimostri che la copertura di rete sarà in ogni caso sufficiente. Lo studio dovrà considerare la posizione, potenza e direzione delle antenne esistenti, e proporre un metodo di esame delle domande di costruzione delle antenne a venire. Un tale studio, condotto dai singoli Municipi, è oneroso e ad alta probabilità di essere contestato dagli operatori telefonici, dato che rischia di entrare nel merito di questioni che vanno oltre la protezione delle immissioni immateriali. Oltre a ciò, un tale studio sarebbe svolto in funzione di una data tecnologia, presente in quel momento, e implicherebbe un nuovo studio ogni volta che le tecnologie dovessero evolvere e cambiare. A tali evoluzioni potrebbe dover seguire una nuova procedura di variante di PR.

A proposito del modello 3

Il modello 3 si basa su un sistema a cascata. Tale modello è quello proposto dalle Linee Guida cantonali e si basa sul principio di creare delle classi di priorità alle quali vengono assegnate zone con determinate caratteristiche e destinazioni d'uso similari. Il principio del modello a cascata è quello di dare un ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia mobile in aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Va inoltre ricordato che l'introduzione delle disposizioni in materia di posa di antenne di telefonia, non può avere lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e deve tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1). L'idea del modello a cascata è quindi di creare delle macrocategorie e di non settorializzare eccessivamente il territorio, per non entrare in contrasto con l'obiettivo principale, ovvero disciplinare la posa di antenne di telecomunicazione in modo semplice e conforme alle leggi di ordine superiore.

Come indicato nelle Linee Guida cantonali, attraverso il modello a cascata gli operatori di telefonia mobile potranno passare da una priorità più alta ad una più bassa dimostrando tale esigenza, ossia dimostrando che non hanno la possibilità di far capo ad un'ubicazione adeguata in una zona prioritaria ad esempio dovuto ad esigenze tecniche (necessità di copertura e di rete) o inerenti alla disponibilità del sito (acquisizione o affitto).

Applicabilità di principio a diverse tipologie di Comune

Per comprendere quale modello potrebbe di principio essere il più opportuno, si procede ora mettendoli in relazione con tre tipologie tipiche di Comuni ticinesi. Nella tabella sottostante vengono riportate le casistiche che emergono mettendo in relazione questi due parametri: modelli di pianificazione e tipologie di Comune.

	Tipologia di Comune		
	Piccolo (solo zone residenziali, unica o poco differenziate)	Medio (prevalenza di zone residenziali, con anche zone lavorative)	Grande (tutti i tipi di zone: residenziali differenziate, miste, lavorative)
Modello 1 (non disciplinamento)	Attuabile	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile a determinate condizioni
Modello 2 (pianificazione positiva/negativa)	Attuabile se accettati gli inconvenienti di costo di uno studio sulla copertura di rete e della limitata validità nel tempo dello studio stesso		
Modello 3 (modello a cascata)	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile	Attuabile

4 SCelta DEL MODELLO

4.1 TIPOLOGIA DEL COMUNE

Sensibilità della popolazione

Il Canton Ticino ha una popolazione che si è dichiarata sensibile alle immissioni immateriali, ideali, come dimostrato da recenti articoli di giornale. Il Comune di Agno non fa eccezione.

Conformazione del territorio

Il Comune di Agno ha una conformazione del territorio che si può sostanzialmente ridurre a tre tipologie di aree: la zona collinare ad est, la zona del lungolago a sud e l'ampia pianura ad est del fiume Vedeggio. Una tale morfologia territoriale, anche vista l'estensione relativamente ridotta del Comune, non sembra presentare particolari complessità nell'offrire una corretta copertura di rete. Ciononostante, una pianificazione ed un disciplinamento normativo della materia sono importanti e necessari per salvaguardare le zone del Comune più pregiate e degne di protezione.

Tipologia e distribuzione delle zone edificabili

Il Comune di Agno è caratterizzato da diverse tipologie di zone edificabili. Si contano in effetti:

- varie zone residenziali
- tre nuclei storici (anch'essi zone residenziali, comprendenti piani particolareggiati)
- diverse zone industriali e/o artigianali
- alcune zone oggetto di piano regolatore particolareggiato (i tre nuclei tradizionali)
- alcune zone commerciale-servizi, in particolare quella in pertinenza aeroportuale
- una zona particolare
- un insediamento particolare

La distribuzione delle zone edificabili può essere definita come piuttosto settorializzata e strutturata, con le aree lavorative concentrate nella parte ovest del Comune e le zone residenziali più centrali e ad est, ai piedi della montagna.

4.2 SCelta E MOTIVAZIONE DEL MODELLO

Si ritiene che il Comune di Agno possa essere categorizzato quale Comune medio, vista la sua estensione territoriale relativamente ridotta (2.49 km²) a fronte però di una popolazione di svariate migliaia di abitanti (4'400 nello specifico). Si ritiene inoltre che sussista un interesse pubblico a tutelare maggiormente una serie di zone rispetto ad altre, data la diversità di utilizzazioni presenti (zone residenziali, nucleo storico, zone particolari, ...). Dal momento che vi è la volontà da parte del Municipio di regolamentare le immissioni ideali, il modello 1 viene scartato e rimangono possibili il modello 2 e 3.

Come già anticipato al capitolo precedente, il modello 2 potrebbe essere applicato nella misura in cui si sia pronti a sostenerlo con uno studio di dettaglio sulla copertura di rete dipendente dalla tecnologia e degli impianti già presenti in quel momento. Ciò implicherebbe un aggiornamento della norma basata su tale modello ogni volta che le tecnologie avanzano. La normativa risulterebbe dunque avere una validità limitata nel tempo. Inoltre, su un territorio di estensione ridotta come nel caso del Comune di Agno, una pianificazione di tipo negativo porterebbe ad una grave riduzione del già limitato spazio disponibile per la posa di antenne di telefonia mobile. Un tale approccio implicherebbe una grave ingerenza nella libertà economica degli operatori di telefonia mobile, minando l'interesse pubblico nella fornitura di servizi di comunicazione. Applicando anche una valutazione comparativa di costi-benefici tra il modello 2 e modello 3, il Municipio ritiene che, per le caratteristiche del Comune di Agno, sia più opportuno applicare il modello 3.

4.3 INTERESSE PUBBLICO

Come argomentato al capitolo precedente, nel Comune di Agno l'interesse pubblico ad istituire una norma per proteggersi dalle immissioni immateriali ideali, deriva dalla sensibilità della popolazione locale, nonché dalla tipologia e distribuzione delle zone edificabili.

Dato che a Agno il modello a cascata è quello che meglio si presta a raggiungere lo scopo, ecco che vi è interesse pubblico ad una sua promozione e introduzione in legge. Considerato l'interesse pubblico di una fornitura di servizi di comunicazione adeguata a tutte le cerchie della popolazione e in tutte le parti del paese (LTC art. 1), una pianificazione negativa è in questo caso sconsigliabile. Infatti, nelle zone designate come non adatte all'edificazione di antenne per la telefonia mobile, potrebbe verificarsi una copertura insufficiente o assente. Questo tipo di pianificazione porterebbe dunque alla riduzione del territorio comunale disponibile per l'impiantazione di antenne per la telefonia mobile. Un tale approccio viene anche scoraggiato dalle Linee Guida cantonali, che indica chiaramente come la regolamentazione comunale non debba condurre al divieto di posare antenne, piuttosto alla scelta con criterio delle loro ubicazioni. Una ponderazione degli interessi opportuna deve tenere conto del sopracitato interesse pubblico nella fornitura di servizi di comunicazione, preferendo in questo caso il modello "a cascata", in quanto esso non esclude nessuna zona a priori e fornisce un criterio oggettivo per l'individuazione delle aree più adatte all'edificazione delle antenne di telefonia mobile.

5 VARIANTE DI PR

5.1 ADATTAMENTO DELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

In base alle considerazioni riportate nel capitolo precedente, il Municipio di Agno ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile, in modo coerente alle già citate Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile".

La concretizzazione della presente procedura adempie alle disposizioni del RLSR nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni – quelle quantitative – sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione. Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso. Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente);
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

La normativa del Comune di Agno viene elaborata tenendo conto delle considerazioni espresse dal TRAM nelle recenti sentenze, di alcune tematiche sollevate dalle compagnie di telefonia mobile e dell'aggiornamento delle Linee Guida cantonali febbraio 2021.

I livelli di priorità inseriti nella normativa proposta per il Comune di Agno tengono in considerazione quanto proposto dalla più recente versione delle Linee Guida cantonali. Quest'ultime vengono parzialmente adattate alla realtà territoriale. In questo senso, in base ad un'analisi del territorio di Agno si possono identificare quattro tipi di macro zone che saranno assegnate a quattro gradi di priorità differenti:

priorità I: viene di principio assegnata alle zone lavorative e alle zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) paragonabili alle zone lavorative (ad esempio: area di compostaggio, serbatoi d'acqua potabile, ecocentro ecc.).

→ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità I:**

Le zone lavorative sono quelle meno sensibili per rapporto alle immissioni ideali in quanto la persona vi trascorre un determinato tempo della giornata, che è inferiore rispetto al tempo trascorso nelle zone abitative; per questo motivo vengono assegnate al primo grado di priorità. Infatti, secondo le Linee Guida cantonali, le attività ammesse in queste zone permettono l'integrazione delle antenne per la telefonia mobile senza particolari problemi. Queste zone infatti presentano contenuti poco sensibili, risentendo poco della presenza di impianti di telefonia e delle conseguenti immissioni ideali. Un altro motivo è legato al fatto che durante l'attività lavorativa si è solitamente concentrati su ciò che si sta facendo, risultando quindi meno predisposti a subire influenze da immissioni ideali.

Le zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) paragonabili alle zone lavorative sono equivalenti, per quanto riguarda la sensibilità alle immissioni ideali, a delle zone lavorative. In quanto tali, vanno inserite allo stesso modo nelle zone con grado di priorità I. La scelta di inserire queste zone nello stesso grado di priorità delle zone lavorative è giustificata dal fatto che anch'esse sono zone a destinazione prettamente lavorativa. La tipologia di destinazioni ed edifici presenti in queste zone sopportano quindi abbondantemente gli impianti per la telefonia mobile, allo stesso modo delle strutture in zone lavorative.

Queste zone sono state quindi classificate in una categoria di priorità I, in quanto si tratta delle zone edificabili meno sensibili su tutto il territorio comunale e nella quale la posa di antenne per la telefonia mobile e le conseguenti immissioni ideali comportano la minor minaccia possibile agli interessi pubblici.

- **priorità II:** viene assegnata alle zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi ed alle zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone di lavoro. Nel caso di queste ultime, sostanzialmente si tratterebbe delle AP-CP con contenuti equiparabili a quelli residenziali, come ad esempio zone per il tempo libero compatibili con il carattere residenziale. Sono escluse le AP-CP destinate a luoghi di culto, inserite nel grado di priorità successivo.

→ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità II:**

Nelle zone residenziali le persone passano più tempo rispetto alle zone lavorative e miste e in attività in cui si è maggiormente predisposti a subire influenze da immissioni ideali. Il carattere distensivo di queste zone aumenta la sensibilità di chi vi abita e le frequenta a delle immissioni ideali rispetto a delle zone lavorative. Inoltre, le zone abitative presentano delle qualità residenziali, urbanistiche ed architettoniche generalmente superiori alle zone inserite nella priorità I; per salvaguardare queste caratteristiche un grado di priorità minore è auspicato. Per questi motivi alle zone abitative viene assegnato un grado di priorità II. La presenza di attività di produzione di beni e servizi pone però queste zone in un grado di priorità maggiore rispetto alle zone a carattere esclusivamente residenziale, inserite in priorità III.

Le aree e le costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) a carattere residenziale, come riportato anche nelle Linee Guida cantonali, presentano spesso qualità architettoniche e urbanistiche elevate, unite alla probabile presenza di contenuti sensibili o molto sensibili. Di conseguenza queste zone necessitano di un'accresciuta protezione dalle immissioni ideali dovute alle antenne di telefonia mobile. La forte somiglianza con le zone residenziali, a livello di funzionalità, qualità urbanistiche ed architettoniche, giustifica l'inserimento delle aree e le costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) a carattere residenziale nella stessa categoria di priorità delle zone residenziali stesse. Un grado di priorità II garantisce la protezione e la salvaguardia necessarie per questo tipo di zona, senza compromettere la possibilità, laddove comprovatamente necessario, di installarvi delle infrastrutture di telecomunicazione.

Queste zone sono state quindi classificate nella categoria di priorità II, per garantire una salvaguardia in misura maggiore rispetto alle zone inserite nei gradi di priorità precedenti.

- **priorità III:** viene assegnata alle zone dei nuclei storici, alle zone esclusivamente per l'abitazione ed ai luoghi di culto (AP-CP) quali chiese, cimiteri, cappelle, ecc. in quanto luoghi aventi un valore sia storico che spirituale.

→ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità III:**

I nuclei storici e le zone a carattere strettamente residenziali presentano una sensibilità alle immissioni ideali accresciuta per rapporto alle zone lavorative o alle zone abitative in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi. Questa accresciuta sensibilità è dovuta alla natura delle zone, esclusivamente residenziali, ed all'importante contributo di queste zone alla qualità del tessuto urbano del Comune e di conseguenza del benessere dei cittadini che lo abitano e lo frequentano. Il carattere distensivo delle zone residenziali viene intaccato fortemente dalle immissioni ideali generate dagli impianti per la telefonia mobile. La salvaguardia di queste elevate qualità residenziali, urbanistiche ed architettoniche richiede una riduzione di ogni tipologia di immissione, comprese quelle ideali contemplate dalla presente normativa.

Al pari delle zone esclusivamente per l'abitazione e dei nuclei, i luoghi di culto contribuiscono fortemente al benessere dei cittadini di Agno ed all'identità del territorio comunale. Chiese, cimiteri ed altri luoghi di culto sono parte fondamentale della vita religiosa e comunitaria del Comune, contribuendo a migliorare il benessere spirituale e l'accrescimento culturale degli abitanti. La natura sacra e spirituale dei luoghi di culto li rende particolarmente soggetti alle immissioni ideali causate dalle antenne per la telefonia mobile visibili o riconoscibili. La protezione e la salvaguardia di queste zone è quindi auspicata per garantire al meglio la conservazione e la vivibilità di questi siti, minacciate da suddette immissioni, e per assicurare la tranquillità necessaria ai frequentatori dei luoghi di culto.

Queste zone sono state quindi classificate in una categoria di priorità III, per garantirne la salvaguardia in misura maggiore rispetto alle zone inserite nei gradi di priorità precedenti, in quanto spazi urbani da valorizzare o parte del patrimonio religioso del comune.

- **priorità IV:** viene assegnata alle aree delimitate dal raggio di 50 metri da locali in cui risiedono per un periodo di tempo prolungato persone particolarmente sensibili (anziani, bambini, malati). Nel caso concreto di Agno tali aree corrispondono alle seguenti infrastrutture:
 - centro sportivo Laghetti
 - giardino pubblico
 - parchi giochi per bambini

- scuola materna, elementare e media
- casa per anziani

→ **motivazione a sostegno dell’inserimento delle zone sopracitate in priorità IV:**

La scelta di assegnare alle infrastrutture pubbliche in cui risiedono persone particolarmente sensibili (bambini, anziani e malati) il grado di priorità minimo è dovuta dal tasso di sensibilità della persona e dal lasso di tempo di esposizione ad una possibile immissione ideale derivante dall’installazione di un impianto di telefonia mobile.

Si ricorda infatti come l’idea della presente normativa sia quella di regolamentare le immissioni ideali riconoscibili visivamente, quali possibili oggetti di disturbo di natura psicologica. Le persone che risiedono nelle infrastrutture assegnate alla priorità IV sono soggetti particolarmente sensibili che trascorrono un lasso di tempo prolungato (svariati giorni e/o ore al giorno) in questi edifici. Dato ciò, la riconoscibilità di un impianto di telefonia mobile potrebbe portare ad un disagio psicologico superiore. In questo senso si giustifica l’assegnazione di tali infrastrutture ad un grado di priorità minore. Queste aree sono infatti poste in ultima priorità. Questo significa che solo in ultima istanza, una volta escluse tutte le aree con un grado di priorità superiore, basandosi sui criteri oggettivi forniti da questa normativa, sarebbe concessa l’installazione di antenne percepibili visivamente in queste aree.

Per quanto riguarda il raggio da mantenere dalle infrastrutture interessate, si ritiene ragionevole calibrare il raggio di protezione da mantenere sulla base dell’estensione territoriale. In questo modo si può anche ridurre le possibilità che un ricorso contro la norma possa essere vincente e di conseguenza vanificare tutta la procedura. Per il Comune di Agno con un’estensione di soli 2.49 km², risulta quindi ragionevole un raggio di 50 m, come già proposto in altri Comuni simili. Questa dimensione permette di assicurare la salvaguardia delle persone più sensibili, senza precludere una buona copertura di rete. Si precisa inoltre che tale raggio va misurato dal centro dell’edificio principale che compone l’infrastruttura in questione o, in assenza di edifici, dal centro dell’infrastruttura stessa. A differenza di una pianificazione di tipo negativo, la definizione di tali aree non va ad escludere totalmente la possibilità di edificare delle antenne di telefonia mobile visibili in esse. Questo permette alle compagnie interessate di edificare tali strutture anche in prossimità di luoghi considerati sensibili, nell’eventualità in cui non ci fossero alternative per assicurare una corretta fornitura dei servizi di telecomunicazione. In questo modo, l’interesse pubblico della salvaguardia delle fasce più fragili della popolazione non interferisce irrimediabilmente con quello della copertura di rete su tutto il territorio.

La tabella presentata all’**allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di antenne nell’ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Agno (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali tratte dalle Linee Guida cantonali.

Dato che è in corso la variante Monda-Bolette, negli **allegati 2 e 3** si presentano la tabella riassuntiva analoga e la relativa normativa che integrano le modifiche di zone fatte nell’ambito della succitata variante di PR, e che potranno sostituire la presente norma una volta che la variante sarà approvata.

5.2 PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

5.3 NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce in chiusura del capitolo II "Prescrizioni generali" delle NAPR.

Testo nuovo ~~Testo stralciato~~

ART. 21 ter IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. All'interno delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA zona commerciale-servizi CO-SE zona artigianale-industriale AR-IN zona industriale IN serbatoio acqua potabile AP 7 serbatoio acqua potabile AP 8 area di compostaggio AP 9 magazzino UTC CP 6 ecocentro CP 11
II	zona residenziale estensiva R2 zona residenziale semi-estensiva R3 zona residenziale semi-intensiva R4 zona residenziale intensiva R6 insediamento particolare ZP tutti gli AP-CP interni al perimetro principale di zona edificabile, con contenuti paragonabili a quelli residenziali non citati con priorità I, III e IV
III	zona nucleo storico NS piano di quartiere località Oro PQ zone oggetto di piano particolareggiato: PRP1 - Nucleo di Cassina, PRP2 - Nucleo di Serocca, PRP3 - Riva del lago, PRP4 - Piazza S. Provino cimitero AP 3 chiesa collegiata dei SS. Giovanni e Provino e museo Plebano CP 8 cappelletta dei SS. Rocco e Carlo CP 9 oratorio di S. Giuseppe CP 10
IV	aree delimitate dal raggio di 50 m da: <ul style="list-style-type: none"> - centro sportivo Laghetti (campi calcio - campo roller - giardino pubblico - area giochi per bambini) AP 1 - giardino pubblico AP 4 - parco giochi per bambini AP 5

- parco giochi per bambini AP 6
- parco giochi per bambini AP 11
- scuola elementare CP 2
- scuola materna Guasti CP 3
- casa per anziani CP 7
- scuola media cantonale CP 13

il raggio viene misurato a partire dal centro dell'edificio principale che compone l'infrastruttura in questione o dal centro dell'infrastruttura stessa.

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
- 3. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
- 4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

5.4 PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Agno, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

5.5 PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La ponderazione degli interessi tiene conto dell'interesse pubblico a che l'argomento sia trattato e risolto secondo quanto ammesso dalle leggi superiori. L'interesse pubblico è argomentato al cap.4.3.

Questo interesse pubblico viene ponderato con l'interesse della popolazione ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguato alle proprie aspettative ed a quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione.

Si ritiene che con la scelta del modello a cascata, l'assegnazione oculata di priorità di posa alle diverse categorie di zone presenti sul territorio e l'applicabilità delle priorità alle sole antenne percepibili visivamente, si sia attuata una ponderazione degli interessi a soddisfazione di tutte le parti in causa.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: TABELLA RIASSUNTIVA DI CORRISPONDENZA ALLE LINEE GUIDA

**ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA DI CORRISPONDENZA ALLE LINEE GUIDA
ADATTATA DOPO APPROVAZIONE VPR MONDA-BOLETTE**

ALLEGATO 3: NORMATIVA ADATTATA DOPO APPROVAZIONE VPR MONDA-BOLETTE

ALLEGATO 1: TABELLA RIASSUNTIVA DI CORRISPONDENZA ALLE LINEE GUIDA

Priorità	Definizione	Riferimento RLST	Corrispondenza PR		
			sigla	zona	NAPR
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	CO-SEA	Zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale	41
			CO-SE	Zona commerciale-servizi	42
			AR-IN	Zona artigianale- industriale	43
			IN	Zona industriale	44
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP 7	Serbatoio acqua potabile	56
			AP 8	Serbatoio acqua potabile	56
			AP 9	Area di compostaggio	56
			CP 6	Magazzino UTC	57
		CP 11	Ecocentro	57	
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	R2	Zona residenziale estensiva	37
			R3	Zona residenziale semi-estensiva	38
			R4	Zona residenziale semi-intensiva	39
			R6	Zona residenziale intensiva	40
			ZP	Insedimenti particolari	45
	zone per il tempo libero	art. 27 cifra IV	-	-	-
zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP-CP	tutti gli AP-CP non citati nella priorità I, III e IV	56-58	
III	nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	NS	Zona nucleo storico	36
			PQ	Piano di quartiere località Oro	47 bis
			PRP1	Nucleo di Cassina	46
			PRP 2	Nucleo di Serocca	46
			PRP 3*	Riva del lago	46
			PRP 4*	Piazza S. Provino	46
	zone per scopi pubblici in cui sono presenti luoghi di culto	art. 27 cifra V	AP 3	Cimitero	56
			CP 8	Chiesa collegiata dei SS. Giovanni e Provino e Museo Plebano	58
			CP 9	Cappelletta dei SS: Rocco e Carlo	58
			CP 10	Oratorio di S. Giuseppe	58
IV	aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		AP 1	Centro sportivo Laghetti (campi di calcio- campo roller - giardino pubblico - area giochi per bambini)	56
			AP 4	Giardino pubblico	56
			AP 5	Parco giochi per bambini	56
			AP 6	Parco giochi per bambini	56
			AP 11	Parco giochi per bambini	56
			CP 2	Scuola elementare	57
			CP 3	Scuola materna Guasti	57
			CP 7	Casa per anziani	58
			CP 13	Scuola media cantonale	58

* il PRP3 e PRP4 non sono ancora stati approvati. Dato i vari tipi di contenuti ammessi, per prevenzione vengono inseriti nella categoria III

ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA DI CORRISPONDENZA ALLE LINEE GUIDA**ADATTATA DOPO APPROVAZIONE VPR MONDA-BOLETTE**

Priorità	Definizione	Riferimento RLST	Corrispondenza PR			
			sigla	zona	NAPR	
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	CO-SE 1	Zona commerciale-servizi (compreso PQ1)	44	
			CO-SE 2	Zona commerciale-servizi	44	
			AR-IN	Zona artigianale-industriale	45	
			IN	Zona industriale	46	
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP 7	Serbatoio acqua potabile	59	
			AP 8	Serbatoio acqua potabile	59	
			AP 9	Area di compostaggio	59	
			CP 6	Magazzino UTC	57	
			CP 11	Ecocentro	57	
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	R2	Zona residenziale estensiva	37	
			R3	Zona residenziale semi-estensiva	38	
			R4	Zona residenziale semi-intensiva	39	
			R6	Zona residenziale intensiva	40	
			ZM	Zona mista Monda-Bolette comparti A-B-C-D-E (compresi PQ2 per la ZM-B, PQ1 per la ZM-C e PQ3 per la ZM-E)	43	
			ZP	Insedimenti particolari	47	
	zone per il tempo libero	art. 27 cifra IV	-	-	-	
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP-CP	tutti gli AP-CP non citati nella priorità I, III e IV		
	III	nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	NS	Zona nucleo storico	36
				PQ	Piano di quartiere località Oro	47 bis
PRP1				Nucleo di Cassina	48	
PRP 2				Nucleo di Serocca	48	
PRP 3*				Riva del lago	48	
PRP 4*				Piazza S. Provino	48	
zone per scopi pubblici in cui sono presenti luoghi di culto		art. 27 cifra V	AP 3	Cimitero	56	
			CP 8	Chiesa collegiata dei SS. Giovanni e Provino e Museo Plebano	58	
			CP 9	Cappelletta dei SS: Rocco e Carlo	58	
			CP 10	Oratorio di S. Giuseppe	58	
			IV	aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		AP 1
AP 4	Giardino pubblico	59				
AP 5	Parco giochi per bambini	59				
AP 6	Parco giochi per bambini	59				
AP 11	Parco giochi per bambini	59				
CP 2	Scuola elementare	57				
CP 3	Scuola materna Guasti	57				
CP 7	Casa per anziani	58				
CP 13	Scuola media cantonale	58				

* il PRP3 e PRP4 non sono ancora stati approvati. Dato i vari tipi di contenuti ammessi, per prevenzione vengono inseriti nella categoria III

ALLEGATO 3: NORMATIVA ADATTATA DOPO APPROVAZIONE VPR MONDA-BOLETTE*Testo nuovo ~~Testo stralciato~~***ART. 23 bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

1. All'interno delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	<p>zona commerciale-servizi CO-SE 1 (compreso PQ1)</p> <p>zona commerciale-servizi CO-SE 2</p> <p>zona artigianale-industriale AR-IN</p> <p>zona industriale IN</p> <p>serbatoio acqua potabile AP 7</p> <p>serbatoio acqua potabile AP 8</p> <p>area di compostaggio AP 9</p> <p>magazzino UTC CP 6</p> <p>ecocentro CP 11</p>
II	<p>zona residenziale estensiva R2</p> <p>zona residenziale semi-estensiva R3</p> <p>zona residenziale semi-intensiva R4</p> <p>zona residenziale intensiva R6</p> <p>zona mista Monda-Bolette ZM comparti A-B-C-D-E compresi PQ2 per la ZM-B, PQ1 per la ZM-C e PQ3 per la ZM-E</p> <p>insediamenti particolari ZP</p> <p>tutti gli AP-CP interni al perimetro principale di zona edificabile, con contenuti paragonabili a quelli residenziali non citati con priorità I, III e IV</p>
III	<p>zona nucleo storico NS</p> <p>Piano di quartiere località Oro PQ</p> <p>zone oggetto di piano particolareggiato PRP1- Nucleo di Cassina, PRP2- Nucleo di Serocca, PRP3- Riva del lago, PRP4- Piazza S. Provino</p> <p>cimitero AP 3</p> <p>chiesa collegiata dei SS. Giovanni e Provino e museo Plebano CP 8</p> <p>cappelletta dei SS. Rocco e Carlo CP 9</p> <p>oratorio di S. Giuseppe CP 10</p>
IV	<p>aree delimitate dal raggio di 50 m da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centro sportivo Laghetti (campi calcio - campo roller - giardino pubblico - area giochi per bambini) AP 1 - giardino pubblico AP 4 - parco giochi per bambini AP 5 - parco giochi per bambini AP 6 - parco giochi per bambini AP 11 - scuola elementare CP 2 - scuola materna Guasti CP 3 - casa per anziani CP 7 - scuola media cantonale CP 13

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
- 3. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
- 4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*